Studio
Pietro Vassallo
dottori commercialisti in Torino
revisore legale - revisore enti pubblici - consulente tecnico del giudice - perito del tribunale - perito camera arbitrale lavori pubblici

☎ 39 011 433.61.92 39 011 26.45.114 Telefax 39 011 434.77.17
e-mail segreteria@studiopietrovassallo.it www.studiopietrovassallo.it

Circolare informativa professionale monotematica per la clientela
n. 10/2023

INVENTARIO DI MAGAZZINO

Gentile Cliente,

con la presente desideriamo ricordare che, al 31 dicembre di ciascun anno, si rende necessario da parte delle imprese con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, provvedere alla valutazione delle giacenze di magazzino relativamente a merci, materie prime, prodotti in corso di lavorazione, lavori e servizi in corso su ordinazione e prodotti finiti esistenti presso l'impresa, i suoi magazzini e depositi, le sue eventuali unità locali, ovvero anche presso terzi (per esempio in conto deposito o in conto lavorazione).

La presente informativa intende, quindi, riepilogare gli aspetti civili e fiscali per una corretta valutazione del magazzino.

Premessa

Tutte le aziende, con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, devono redigere con la massima diligenza l'inventario fisico delle rimanenze di magazzino con riferimento alla data di chiusura dell'esercizio (31.12) a prescindere dall'obbligo o meno della tenuta della contabilità di magazzino.

In particolare, si rende necessario provvedere alla valutazione delle giacenze di magazzino relativamente a:

- *merci,*
- *materie prime,*
- *prodotti in corso di lavorazione,*
- *lavori e servizi in corso su ordinazione e prodotti finiti*

esistenti al 31 dicembre presso l'impresa, i suoi magazzini e depositi, le sue eventuali unità locali, ovvero anche presso terzi (per esempio in conto deposito o in conto lavorazione).

Contabilità di magazzino

Sotto il profilo fiscale, per tutte le imprese in contabilità ordinaria che presentano taluni requisiti in termini di ricavi e valore delle rimanenze (art. 14 lett. d) del DPR 600/73) v'è l'obbligo della contabilità di magazzino.

In particolare, l'obbligo di tenuta della contabilità di magazzino scatta per le imprese che abbiano superato, per il secondo esercizio successivo, entrambi i seguenti limiti:

- *ricavi superiori a 5.164.568,99 euro;*
- *ammontare delle rimanenze superiore a 1.032.913,80 euro.*

Si ricorda che le scritture ausiliarie di magazzino possono essere tenute anche dalle imprese per le quali la contabilità di magazzino non è obbligatoria ai fini fiscali.

L'obbligo della tenuta della contabilità di magazzino viene a meno a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore a tale limite. Per i soggetti il cui periodo di imposta è diverso dall'anno solare, l'ammontare dei ricavi deve essere ragguagliato all'anno.

Sono esonerati dalla tenuta dall'obbligo di contabilità del magazzino:

a) *i commercianti al minuto ed assimilati;*
b) *nonché i soggetti che devono tenere registri di carico e scarico imposti da particolari leggi purché contengano le informazioni richieste.*

La contabilità può essere dichiarata INATTENDIBILE qualora i criteri di valutazione delle rimanenze finali non siano evidenziati nel libro inventari o nella nota integrativa.

Localizzazione dei beni oggetto di inventario

Ai fini della valutazione delle giacenze in magazzino al 31 dicembre, si devono considerare i beni presenti:

- *presso l'impresa;*
- *presso i suoi magazzini e depositi, nonché presso le eventuali unità locali;*
- *presso terzi (dei beni di proprietà dell'azienda che si trovano fisicamente presso terzi, per esempio, in conto deposito o in conto lavorazione);*

e si deve pur tener conto:

- degli acconti pagati ai fornitori;
- dei beni acquistati ancora in viaggio dei quali si ha la proprietà giuridica (acquisto da fornitore con incarico a questi di consegna a terzista o ad altro stabilimento/deposito dell'acquirente).

Ai fini della valutazione delle giacenze sono ESCLUSI i beni esistenti presso la società ma giuridicamente di proprietà di terzi, per esempio:

- ✓ beni ricevuti in deposito;
- ✓ beni in lavorazione;
- ✓ beni in conto visione,

che troveranno opportuna indicazione tra i conti d'ordine.

ASPETTI CIVILISTICI

Si riassumono di seguito gli aspetti civilistici dei diversi beni che possono essere oggetto di rimanenze.

Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci: L'articolo 2426 c.c., ai punti 1 e 9 stabilisce che le stesse devono essere iscritte:

- → *al costo storico: costo di acquisto al netto di resi, abbuoni, sconti incondizionati, eventuali contributi in conto esercizio se vi è correlazione temporale certa con l'acquisto di tali beni (parere CONSOB) + oneri accessori di diretta imputazione, quali spese di trasporto, imballo, spese di installazione e di collaudo, assicurazioni, noli, dazi doganali, ecc., esclusi gli oneri finanziari,*

ovvero,

- → *se minore al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato: per le merci, ma anche per i prodotti finiti, i semilavorati e i prodotti in corso di lavorazione, questo sarà dato dal valore netto di realizzo, pari al prezzo di vendita al netto dei costi di completamento e delle spese dirette di vendita quali trasporti, imballaggi, provvigioni, ecc.; per le materie prime, sussidiarie e di consumo sarà pari al loro costo di sostituzione, cioè al prezzo di acquisto di tali beni contrattato in quel momento sul mercato in circostanze di ordinaria gestione di impresa.*

Come calcolare il costo delle rimanenze: Ovviamente il metodo più attendibile è quello della valutazione a costi specifici, ma tale metodo è applicabile solo a beni infungibili, ad imprese cioè che hanno in rimanenza un numero limitato di prodotti ben individuabili, aventi un elevato valore unitario (ad es. imprese edili). Nella pratica però l'entità delle rimanenze, e la loro velocità di rotazione, rendono necessario il ricorso a criteri convenzionali, riconosciuti anche sul piano fiscale. In particolare, l'articolo 2426 del c.c. prevede al punto 10, che il costo delle rimanenze per i beni fungibili possa essere calcolato coi seguenti metodi:

- ✓ costo medio ponderato
- ✓ prima entrato, prima uscito (FIFO)
- ✓ ultimo entrato, ultimo uscito (LIFO)
- ✓ prezzo al dettaglio (è una facoltà concessa ai commercianti al minuto ed agli operatori della grande distribuzione a causa della natura delle *loro rimanenze).*

Una volta scelto un metodo (si tenga presente che come regola generale lo stesso metodo dovrebbe essere utilizzato per tutte le classi di giacenza - con ciò intendendosi materie prime, merci, ecc., anche se nella realtà è tollerato il ricorso a diversi criteri di valutazione per le diverse classi), questo deve essere mantenuto anno dopo anno; eventuali modifiche negli anni successivi vanno indicate e giustificate in nota integrativa, insieme agli effetti di tale modifica sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa.

Va segnalata la facoltà (art. 2426 punto 12) di non modificare da un anno all'altro il valore al quale sono iscritti nell'attivo i beni fungibili appartenenti alle sole classi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, qualora tali beni siano:

- ➢ *costantemente rinnovati*
- ➢ *complessivamente di scarsa importanza rispetto all'attivo di bilancio,*
- ➢ *sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione.*

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati: Per i prodotti in corso di lavorazione e semilavorati valgono in linea di massima le stesse considerazioni già effettuate per il precedente gruppo di rimanenze, con alcune differenze. La più importante è che il Codice civile prescrive per essi l'iscrizione in bilancio, anziché ovviamente al costo storico, al costo di produzione (salvo per i semilavorati che rappresentano parti finite d'acquisto, che continuano ad essere considerati come le materie prime).

Il costo di produzione comprende:

- ✓ *tutti i costi direttamente imputabili al prodotto, attraverso la tecnica, ad es. del costo base (direct costing)*
- ✓ *può anche comprendere altri costi di indiretta imputazione (costi generali di produzione), relativi al periodo di fabbricazione, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto in base a parametri (cost drivers), quali ad es. le ore di mano d'opera, le ore macchina, ecc., attraverso tecniche di determinazione del costo pieno (full costing). Tra questi costi si menzionano gli stipendi e i salari riguardanti la mano d'opera indiretta, gli ammortamenti e le manutenzioni dei cespiti destinati alla produzione, i materiali di consumo utilizzati, i consumi di energia, i servizi di vigilanza, ecc. Non si tratta comunque di una mera facoltà; tale scelta riguarda infatti la corretta applicazione del principio della rappresentazione veritiera e corretta. Ovviamente la capitalizzazione di tali costi non deve far superare alle rimanenze il valore di (realizzazione desumibile dall'andamento del) mercato, come sopra inteso.*

Il c.c., al punto 1 art. 2426, prevede che il costo di produzione possa comprendere anche gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi. La norma, quindi, estende agli oneri relativi ai finanziamenti in genere i criteri dettati per i costi di indiretta imputazione. Va comunque ricordata la posizione del Principio contabile n. 13, per cui nella determinazione del costo delle rimanenze gli oneri finanziari, come regola generale, vanno esclusi. Ciò subisce un'eccezione nel caso in cui il finanziamento riguardi specifici beni che richiedono un processo produttivo di durata ultrannuale per essere commercializzati: in questo caso è possibile includere nel costo gli interessi passivi, limitatamente al periodo di produzione, a patto che:

a) *l'onere degli interessi sia stato realmente sostenuto*
b) *il costo + gli interessi capitalizzati non ecceda il valore netto di realizzo*
c) *la capitalizzazione degli interessi venga chiaramente esposta nella nota integrativa.*

Tale posizione può estendersi ai casi in cui il finanziamento sia stato assunto per la costruzione di immobili alla cui produzione è diretta l'attività dell'impresa, purché i tempi di tale costruzione eccedano i 12 mesi.

Per quanto riguarda i contributi in conto esercizio, vale il parere CONSOB a proposito del costo storico.

In merito ai criteri di valutazione, invece, occorre distinguere:

→ *prodotti in corso di lavorazione: beni infungibili - metodo del costo specifico*
→ *semilavorati: beni fungibili - LIFO, FIFO, media ponderata*

Ovviamente anche a tali classi di rimanenze si applica il principio secondo cui il valore da attribuire alle rimanenze deve essere il minore tra il costo di produzione ed il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.

Prodotti finiti

Per i prodotti finiti valgono le stesse considerazioni fatte per le materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, a patto di tener conto che anche per essi il codice civile prescrive, ovviamente, anziché il costo storico il costo di produzione, come prima determinato, al netto dei costi di distribuzione (trasporti, provvigioni, ecc.), in quanto tali costi, per loro natura, non possono essere stati sostenuti che a fronte di beni che non risultano più tra le rimanenze finali, in quanto venduti.

Lavori in corso su ordinazione

I lavori in corso di un'impresa, così come definiti in premessa, possono essere originati da:

- *lavorazioni per conto proprio riguardanti 1) beni destinati ad essere immessi successivamente sul mercato: possono considerarsi semilavorati di produzione o prodotti in corso di lavorazione, da trattare come tali; oppure 2) beni che, una volta ultimati, costituiranno immobilizzazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività dell'impresa, e che verranno trattati come tali;*
- *lavorazioni per conto di terzi: è il caso che qui interessa, e sono le opere su commessa; riguardano dunque la costruzione di beni e la fornitura di servizi pattuiti come oggetto unitario su specifica ordinazione del cliente e sulla base di un contratto generalmente di appalto o di somministrazione.*

I lavori in corso su ordinazione, pertanto, riguardano le imprese che producono su commessa, e non quelle che producono per il magazzino.

Il c.c. non fa alcuna distinzione in merito alla loro durata, al contrario della norma fiscale, che invece suddivide i lavori in corso in due categorie, a seconda che i tempi di esecuzione siano inferiori o superiori ai 12 mesi come vedremo meglio in seguito.

La fattispecie della valutazione delle commesse, non soltanto pluriennali, è disciplinata dall'art. 2426, n. 11, secondo il quale "*i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza*".

Tale formulazione induce ad un'immediata considerazione: al redattore del bilancio è riconosciuta la facoltà, e non l'obbligo, di derogare al criterio generale di valutazione al costo prescritto per le rimanenze. Conseguentemente, le opere ultrannuali possono essere iscritte in bilancio secondo i corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza. Sul punto, le disposizioni vigenti non indicano specifiche metodologie di determinazione dello stato di avanzamento dei lavori oggetto di valutazione: con l'effetto che è necessario fare riferimento a quanto raccomandato dai principi contabili nazionali, e precisamente dall'OIC 23.

La facoltà di valutare le commesse pluriennali sulla base della c.d. percentuale di completamento diviene, invece, un obbligo in sede fiscale, in quanto la normativa tributaria (art. 93 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), a dispetto del passato, non ammette più l'applicazione del criterio del costo, bensì esclusivamente quello dei "corrispettivi pattuiti".

In base al Codice civile i lavori in corso su ordinazione possono essere valutati:

- *ai costi di produzione (metodo della commessa completata): le rimanenze vengono valutate al costo, mentre l'imputazione dell'utile avviene tutta insieme nell'esercizio in cui l'opera viene completata; secondo il Principio contabile n. 23 tale metodo va applicato nei soli casi in cui non vi siano le condizioni per applicare il metodo successivo; è accettabile solo nel caso di commesse a b/t (< 12 mesi), in quanto in questo caso non produce distorsioni nel risultato di esercizio;*
- sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza (metodo della percentuale di completamento o dello stato di *avanzamento): le rimanenze comprendono la frazione di corrispettivi ragionevolmente*

maturata, cosicché l'utile viene ripartito negli anni in base allo s.a.l.; infatti la maturazione del corrispettivo, proporzionalmente alla frazione di lavoro eseguito, e l'esistenza di un diritto su base contrattuale al conseguimento del corrispettivo in questione, consentono di considerare realizzato il corrispondente ricavo, e di superare perciò la valutazione ai costi di produzione senza però violare il principio della realizzazione.

Per la determinazione del costo di produzione vale quanto detto sopra per i semilavorati e i prodotti in corso di lavorazione.

Per la valutazione sulla base dei corrispettivi maturati i criteri più utilizzati, e indicati nel OIC n. 23, sono:

- *metodo del costo sostenuto (cost to cost): i costi sostenuti a fine esercizio vengono rapportati ai costi totali stimati, la percentuale che ne risulta viene poi applicata ai ricavi totali pattuiti (a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006, data di entrata in vigore dell'art. 1, comma 70, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, le commesse pluriennali non possono più essere valutate secondo il criterio del costo, in quanto è stato abrogato il comma 5 dell'art. 93 TUIR che contemplava tale possibilità. Conseguentemente, l'unico metodo ammesso è quello dei corrispettivi pattuiti, il quale consente di garantire l'osservanza del principio di competenza (art. 109, comma 1, D.P.R. n. 917/1986), mediante l'imputazione dell'utile di commessa maturato in ogni periodo d'imposta).*
- *metodo delle ore lavorate: il principio è uguale al precedente, si considera il rapporto tra le ore effettive di lavoro e quelle totali previste;*
- *metodo delle unità consegnate: anche qui occorre rapportare le unità effettivamente consegnate (per le opere suscettibili di consegne periodiche parziali stabilite contrattualmente) alle unità totali programmate;*
- *metodo delle misurazioni fisiche: vale per quelle commesse (ad es. costruzioni stradali, ferroviarie, ecc.) i cui contratti prevedono un prezzo pattuito in base ad una determinata misura del progredire dei lavori; anche qui si determinerà la % di s.a.l. come rapporto tra quantità prodotte rilevate (ad es. km di binari) rispetto alle quantità totali pattuite.*

Qualche osservazione in merito alle seguenti tipologie di oneri:

- *oneri finanziari: il Principio contabile n. 23 impone che gli stessi, qualunque sia il criterio di valutazione adottato, costituiscano componenti negativi di reddito e come tali vadano imputati direttamente al conto economico nel momento in cui maturano, negando la possibilità che possano essere differiti;*
- *costi per l'acquisizione della commessa: si tratta di spese per studi, ricerche, gare di appalto, ecc.; il P.C. n. 23 impone che, come regola generale, essi vadano imputati direttamente al conto economico, in quanto costi dell'esercizio di natura ricorrente;*
- *costi pre-operativi: sono quelli sostenuti dopo l'acquisizione del contratto, ma prima dell'inizio della produzione, quali i costi di organizzazione e di avvio della produzione, quelli per l'impianto e l'approntamento del cantiere, ecc.; se l'impresa adotta il criterio della percentuale di completamento, tali costi devono essere differiti imputandoli nell'attivo s.p. al punto B.I.7 - Altre immobilizzazioni immateriali, ed ammortizzati negli esercizi successivi in funzione dello s.a.l.*

Anche ai lavori in corso su ordinazione si applica il principio secondo cui le rimanenze devono essere valutate al minore tra il costo di produzione ed il valore di realizzazione desumibile all'andamento del mercato.

ASPETTI FISCALI

Per quanto riguarda gli aspetti fiscali si rileva quanto segue.

Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci: Le variazioni delle rimanenze finali rispetto alle esistenze iniziali concorrono a formare il reddito dell'esercizio (art. 92 co. 1 TUIR), in virtù del principio della competenza come sopra accennato.

Ogni singola impresa è lasciata libera nella scelta del criterio di valutazione delle rimanenze, però qualora quest'ultimo sia diverso dal metodo della media ponderata annuale, dal FIFO, o da varianti di quest'ultimo non può essere comunque inferiore a quella derivante dal criterio LIFO a scatti che prevede:

a) *la valutazione distinta delle rimanenze per categorie omogenee per natura e per valore;*
   a. *OMOGENEITÀ PER NATURA: I beni devono essere dello stesso genere (per proprietà e caratteristiche merceologiche) anche se possono essere di diverso tipo. Naturalmente la ripartizione deve essere obiettiva e modellata sulla effettiva realtà aziendale che varia, ovviamente, da caso a caso.*
   b. *OMOGENEITÀ PER VALORE: I beni che appartengono ad una stessa categoria devono avere un valore che non diverga sensibilmente tra loro.*
b) *l'attribuzione, nel primo periodo d'imposta in cui si hanno le rimanenze, ad ogni unità, del valore risultante dalla divisione del costo complessivo dei beni prodotti o acquistati per la loro quantità;*
c) *nei periodi d'imposta successivi, se la quantità delle rimanenze è aumentata rispetto al periodo precedente, gli incrementi per le maggiori quantità vanno valutati a norma del punto b) e costituiscono voci distinte per periodo di formazione. Se invece la quantità è diminuita, la diminuzione va imputata ai periodi d'imposta precedenti, a partire dal più recente;*
d) *se il valore unitario dei beni, determinato a norma dei punti precedenti, è superiore al valore normale medio di essi nell'ultimo mese dell'esercizio, la valutazione può essere fatta moltiplicando l'intera quantità di beni,* indipendentemente dal periodo di formazione, per il valore normale.

Ai sensi dell'art. 92 co. 7 TUIR le rimanenze finali di un esercizio nell'ammontare indicato dal contribuente costituiscono le esistenze iniziali dell'esercizio successivo, tuttavia qualora l'Ufficio delle Imposte dovesse operare una rettifica, questa avrà effetto anche per gli esercizi successivi (art. 110 co. 8). In pratica la rettifica operata sulle valutazioni fatte dal contribuente in un esercizio comporterà il ricalcolo delle dichiarazioni presentate successivamente, per tutti gli esercizi sui quali la rettifica ha avuto effetto.

Semilavorati: Valgono le stesse considerazioni effettuate per gli aspetti civilistici: costo di produzione, valutazione al (minore) valore normale, valutazione obbligatoria dei prodotti in corso di lavorazione ai costi specifici, non imputabilità degli oneri finanziari al costo di produzione, deducibilità dal costo dei contributi in conto esercizio, mutamento dei criteri di valutazione, ecc.

Prodotti in corso di lavorazione: La normativa fiscale opera la seguente distinzione:

- ✓ *lavori con tempo di esecuzione inferiore a 12 mesi: non viene riconosciuto il criterio civilistico della percentuale di completamento, ma viene disposta inderogabilmente la valutazione in base alle spese sostenute nell'esercizio (metodo della commessa completata);*
- ✓ *lavori con tempo di esecuzione superiore a 12 mesi (art. 93 TUIR): si tratta di opere, forniture e servizi che abbracciano almeno 2 periodi di imposta e che riguardano una serie di obbligazioni a carico del commissionario tutte distinte ed individuabili, ma talmente interconnesse tra di loro da costituire un'unica, nuova prestazione, che si pone ad un livello diverso e ulteriore rispetto alla somma delle singole prestazioni: la valutazione è fatta sulla base del criterio della percentuale di completamento, in base ai corrispettivi pattuiti (art. 93 co. 2), ovvero ai corrispettivi liquidati per la parte di opere, forniture e servizi coperta da s.a.l. Si precisa a tale ultimo riguardo che i compensi "provvisori", pagati dall'appaltatore al subappaltatore, che partecipano alla valutazione delle rimanenze di opere ultrannuali sono fiscalmente deducibili.*

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n.117/E del 5 novembre 2010, è così intervenuta a integrare quanto affermato in un suo precedente documento di prassi (Risoluzione n. 260/E del 2009), nel quale era stato affermato che i corrispettivi liquidati in via provvisoria, a fronte di Sal (Stato avanzamento lavori) che non comportano l'accettazione dell'opera, non possono considerarsi ricavi per l'appaltatore (in applicazione dell'art. 109 del Tuir, in base al quale i corrispettivi per le prestazioni di servizi, nel cui ambito vanno a ricadere anche i contratti di appalto, si considerano conseguiti alla data di ultimazione) e, di conseguenza, costi fiscalmente rilevanti per il committente. Una conclusione che, se traslata ai rapporti fra appaltatore e subappaltatore, avrebbe potuto mettere in dubbio la deducibilità dei compensi, pur provvisori, pagati dal primo al secondo, a fronte di una partecipazione di questi alla formazione del valore delle rimanenze (tassabilità a fronte di non deducibilità).

Il metodo della percentuale di completamento è basato sul rapporto tra costi sostenuti e corrispettivi presunti corrispondenti: ne scaturisce una valorizzazione ai ricavi e non ai costi, di modo che una percentuale di utile, calcolata sulla base dei corrispettivi pattuiti, viene considerata a carico di ogni singolo esercizio interessato dall'esecuzione dei lavori.

Si tiene conto, continua l'art. 93, delle maggiorazioni di prezzo solo se esse sono richieste in applicazione di disposizioni di legge o di clausole contrattuali, ed in misura:

- *non inferiore al 50% finché non siano state definitivamente stabilite*
- *pari al 100% qualora siano definitivamente accettate dal committente.*

Le maggiorazioni di prezzo da considerare ai fini della valutazione delle rimanenze finali sono solo quelle previste dalla legge o dal contratto; sono escluse pertanto le pretese dell'appaltatore non previste normativamente o contrattualmente, considerate quindi mere proposte di modifica del contratto non ancora accettate dalla controparte, e perciò prive di fondamento giuridico.

Il contribuente comunica all'Agenzia delle Entrate (art. 93 co. 6), mediante apposito prospetto da allegare in dichiarazione, gli estremi del contratto, le generalità del committente, la scadenza prevista, e tutti gli elementi utilizzati per la definizione dello stato di esecuzione dei lavori in corso su ordinazione e quindi per la valutazione degli stessi.

Prodotti finiti: Per i prodotti finiti, anche da un punto di vista fiscale, valgono le stesse considerazioni fatte per le materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, sempre con l'avvertenza di tener conto, per essi, del costo di produzione.

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di interesse.

Molte cordialità.

Segreteria Studio Vassallo